



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE

C.F./P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 50
DEL 19/12/2019

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 19/12/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori :

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Sindaco	X	
2	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
3	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
4	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
5	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
6	SCANELLI PAOLA	Consigliere	X	
7	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
9	TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE	Consigliere	X	
10	MARSON TIZIANO	Consigliere		X
11	GRASSO MARCO CELESTINO	Consigliere	X	
12	DE FELICE ALESSANDRO	Consigliere		X
13	POLI GIAN LUIGI	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 2

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **VANIA PESCARIN**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Sindaco**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2019 ad oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.

PUNTO 6

Determinazione aliquote e detrazione imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

DEMOLLI

I punti all'ordine del giorno 5, 6 e 7 sono quelli che riguardano le aliquote che l'ente approva ogni anno quando approva il bilancio previsionale confermando o variando quelle che sono appunto le aliquote dell'anno precedente e che riguardano sostanzialmente la IUC, quindi l'IMU, la TASI e in questo caso portiamo l'addizionale comunale dell'imposta, l'addizionale comunale Irpef.

La premessa che va fatta, e questo è il motivo per cui li discutiamo assieme, è che la legge di bilancio tuttora in itinere nei vari passaggi, ancorché pare che sia stata approvata al Senato e debba ritornare blindata alla Camera, non ci consente in questa fase di attuare quelle che sono state le variazioni che invece la legge finanziaria sicuramente porterà nel corso del 2020, in particolare alle voci delle entrate tributarie.

È noto che ci sia il disegno di accorpare i due tributi IMU e TASI in un unico tributo ma le modalità, a seguito anche delle migliaia di emendamenti che sono stati proposti e non sappiamo se e in che misura accettati, al momento ci hanno fatto riflettere, nel momento in cui abbiamo redatto il bilancio e quindi a fine novembre, su come presentarci in questa fase perché l'obbligo era quello appunto di presentare il bilancio entro il 31 dicembre ma sapevamo benissimo che i decreti attuativi o anche solo le linee di indirizzo su questo stravolgimento delle entrate tributarie non sarebbero stati pronti.

Quindi l'indirizzo che abbiamo avuto anche da pareri autorevoli, intendo anche l'ANCI e sentendo, generalmente, anche perché il problema non riguarda solo il Comune di Casorate, è stato quello di adottare praticamente lo status quo e quindi abbiamo replicato al momento le aliquote così come erano state adottate nella forma e posso aggiungere anche nella sostanza, perché abbiamo lasciato invariato ancora rispetto al 2019 sia l'addizionale Irpef, che è allo 0.8 con la soglia di esenzione a 10.000 €, quindi sotto i 10.000 € è esente, sia IMU e TASI che abbiamo riportato tali e quali, questo è così dal 2016, in attesa appunto che i dispositivi della legge di bilancio ci diano le indicazioni su come, perché il quando lo sappiamo, sarà nel corso del 2020, su come dovremo attuare questo accorpamento delle aliquote.

Dicono, e queste però sono, lo ripeto, voci che io riferisco perché parlare di numeri e dare approssimazione non è una cosa facile, dicono che comunque si tratta di un accorpamento delle aliquote e la cosa non dovrebbe tradursi con aumenti.

Va da sé che finché non abbiamo i dispositivi non possiamo dare certezze.

Siccome però lo scopo della stesura di un bilancio previsionale è quello di dare la copertura alla spesa noi una cifra abbiamo dovuto metterla e quindi abbiamo replicato semplicemente i tributi dello scorso anno.

Questo ovviamente è la premessa fondamentale.

Qui non vediamo, normalmente è un punto all'ordine del giorno, non vediamo la TARI, perché anche la TARI ha due problemi fondamentali in questa fase.

Il primo è che anche la TARI prevede nella legge finanziaria uno stravolgimento non da poco, devono riscrivere proprio le modalità per la stesura del piano finanziario e anche lì l'incognita c'è; l'altra è quella che alla data di stesura del bilancio, parliamo ricordo di fine novembre, non abbiamo la possibilità di avere i dati del nostro gestore di servizio perché la TARI è un tributo a copertura del servizio, si basa sostanzialmente, l'abbiamo sempre fatto intorno a febbraio/marzo perché prendevamo i dati fornitici come spesa dal gestore, questa era la base di calcolo, lo applicavamo alle famiglie e alle metrature e quindi la TARI 2019 era relativa ai costi 2018.

La TARI 2020 oggi non può essere già operativa perché non abbiamo ancora i costi 2019 e quindi, anche qua, qui diciamo che è stato un po' più chiaro il Governo e ha già dato indicazione di proroga del piano finanziario TARI, quindi facciamo il bilancio e anche qui per poter stanziare però l'importo di entrata e quindi garantire la copertura del servizio a bilancio abbiamo dovuto inventarci una cifra, abbiamo semplicemente replicato il servizio dello scorso anno che mi rendo conto può essere così un azzardo, però da che ce ne occupiamo i costi della TARI hanno sì delle oscillazioni, generalmente in aumento, ma sono aumenti che sono assolutamente recuperabili con una variazione di bilancio che non va ad impattare sugli equilibri.

Resta invece molto l'incognita su come impatterà la TARI sull'utenza finale in base a come verrà riscritta.

Quindi questa era una premessa su quelle che sono le aliquote.

La sostanza è che allo stato attuale abbiamo riconfermato tutte le aliquote, quindi le aliquote dei punti 5, 6, 7 e 8 sono le stesse al momento del 2019.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Quindi se non ci sono domande propongo di votare i tre punti e lascio la parola.

GRASSO

Che dire, in questa situazione mi pare praticamente obbligato fare così, non avere certezze sicuramente porta a confermare quelli che erano le previsioni e comunque quello che è stato fatto lo scorso anno.

Io vi chiedo soltanto una cosa, prima della verifica, soprattutto riguardo IMU e TASI, non tanto per i fabbricati perché mi rendo conto che quelli che ci sono secondo me c'è poca possibilità di andare a modificare le aliquote, però sulle aree fabbricabili secondo me qualcosa va fatto perché purtroppo i valori che fanno da base imponibile per il calcolo d'imposta sia IMU che TASI sono lontani da quello che è il valore di mercato attuale e si va a pesare in maniera veramente pesante su chi possiede un terreno, che magari non necessariamente è una persona ricca e abbiente eccetera, magari l'ha ereditato dai genitori, magari c'è la perché è un valore affettivo, chi lo sa, però si trova a pagare veramente delle cifre notevoli.

Soprattutto in quei casi in cui ci sono piani esecutivi, mi viene in mente ad esempio l'ex area PEEP che durante i nostri 10 anni sembrava dovesse avere un'evoluzione, c'era stato diverso interesse che poi è scemato completamente, però in quei casi in modo particolare credo che si debba pensare di fare qualcosa o a livello di strumento urbanistico nel momento della sua revisione e comunque in base, sulla tassazione bisognerà sicuramente a mio giudizio intervenire. Grazie.

DEMOLLI

Prendiamo atto della richiesta.

Ovviamente il piano dell'IMU e della TASI sono, dicevamo, la prima fonte di, purtroppo, io parlo non da tecnico, parlo da chi cura gli aspetti economico finanziari dell'ente, e ridurre oggi la pressione fiscale è anche per noi una priorità, ovvio che deve essere, deve avere un contraltare di realizzabilità perché non possiamo permetterci di fare azzardi propagandistici finì a sé stessi.

Io auspicherei la ripresa del mercato, purtroppo però stiamo parlando sempre di ipotesi, forse ancora più ipotesi che non capire come verrà riarticolata l'IMU e la TASI però prendiamo atto della proposta.

Passerei a questo punto alla votazione dei tre punti.

SINDACO

Se non ci sono altri interventi metterei alla votazione i punti 5, 6 e 7, con votazioni singole.

...omissis...

Punto numero 6, determinazione aliquote e detrazione imposta municipale propria IMU per l'anno 2020.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti? 2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emendato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale.
- Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
- Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.
- La Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte le novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- La riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10).
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli :
 - a. Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.
 - b. A immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75).
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%).
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 così come modificato dalla Legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco, prorogato anche per l'esercizio finanziario 2018, è stato eliminato a partire dall'esercizio 2019.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita : *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*.

RICHIAMATE:

- la propria precedente deliberazione n. 13 del 20.04.2016 ad oggetto: *“Determinazione aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2016”*;
- la propria precedente deliberazione n. 29 del 28.07.2016 ad oggetto: *”Modifica Regolamento I.U.C.”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2017 ad oggetto *“Determinazione aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2017”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 ad oggetto *“Determinazione aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2019 ad oggetto *“Determinazione aliquote e detrazione Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019”*.

RICHIAMATI:

- L’ordinanza n. 22545 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 121 dell’11.11.2019.

VISTO il parere dell’Organo di revisione.

VISTI:

- L’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Legge 28.12.2015, n. 208.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 9 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

1. **DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020:
 - ALIQUOTA ORDINARIA - ALTRI FABBRICATI : 0,90 %
 - ALTRI FABBRICATI DI CAT. CATASTALE C1 / C3 / D : 0,80 %
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,48 % (Categorie Catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze);
2. **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020:
 - a. Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. **DI DARE ATTO** che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):
 - Gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).
 - I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
 - I terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 - Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in ITALIA, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita a d abitazione principale).
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.
 - La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. **DI DARE ATTO** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, non soggetti all'IMU:
 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
5. **DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
 - Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42.
 - Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.
6. **DI DARE ATTO** che l'art. 2, c.1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).
 7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998.
 8. **DI DARE ATTO** che eventuali modifiche conseguenti alle disposizioni normative previste dal DDL Bilancio 2020, ora in corso di valutazione ed approvazione da parte del Parlamento, saranno recepite, regolamentate ed applicate nel corso dell'esercizio 2020, nei termini previsti dalla normativa stessa.
 9. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Casorate Sempione.
 10. **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione riportante il medesimo esito di quello relativo al merito del provvedimento, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2019

DELIBERAZIONE N. 50 del 19/12/2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2020.**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE

Il Responsabile

ROBERTA FERRARI

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Responsabile

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 19/12/2019 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE